



## CONTRATTO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

Spett.le Fortinvestimenti Sim S.p.A.  
Via Orazio,24/28 – Via Cassiodoro 1/C 00193 Roma  
Iscritta all'albo Consob con delibera del 23/02/1994, al numero 7764.

### CONFERIMENTO DELL'INCARICO AL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLIO CONTO N°

Con la presente, io/noi sottoscritto/i (di seguito anche il "Cliente"),

**premessi che:**

A) ho/abbiamo presa visione, in tempo utile, prima della conclusione, dell'informativa contrattuale da Voi fornita, in particolare:

- i. prima della conclusione, sui termini e i contenuti del presente contratto;
- ii. sulla mia/nostra classificazione in qualità di Cliente al dettaglio;
- iii. sulla Vostra società, sui servizi da Voi prestati e sulle modalità necessarie per comunicare in modo efficiente con i Vostri uffici, in merito ad ogni profilo rilevante per la prestazione dei servizi da me/noi richiesti;
- iv. sulle modalità di salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi a Voi affidati;
- v. sul sistema di indennizzo degli investitori e/o di garanzia dei depositi pertinente, con una descrizione generale delle modalità di copertura dello stesso;
- vi. sulla Vostra strategia di trasmissione degli ordini ed avete acquisito il mio/nostro consenso preliminare in merito a tale strategia;
- vii. sulla Vostra politica in materia di conflitti di interessi, fatto salvo il mio/nostro diritto di richiedere maggiori dettagli in proposito;
- viii. sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi relativi presente contratto;
- ix. sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari

Con specifico riferimento al servizio di gestione, avete inoltre provveduto ad informarmi/ci:

- x. su metodo e frequenza della valutazione degli strumenti finanziari;
- xi. sul parametro di riferimento con il quale verrà raffrontato il risultato della gestione;
- xii. sui tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio ed i tipi di operazioni che possono essere realizzate;
- xiii. sugli obiettivi della gestione, il livello di rischio entro il quale il gestore può esercitare la propria discrezionalità, ed eventuali restrizioni a tale discrezionalità;

B) avete provveduto ad informarmi/ci in merito alla possibilità di ottenere le informazioni che, ai sensi della vigente normativa, devono essere fornite su supporto duraturo, ed ho/abbiamo scelto:

- Di ottenere le informazioni su supporto cartaceo;
- Di ottenere le informazioni mediante altro supporto duraturo (es. file elettronici) al seguente indirizzo e-mail:.....;

C) fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 7, intendo/iamo impartire/revocare istruzioni specifiche anche via posta elettronica e, a tal fine, chiedo/iamo di ricevere le comunicazioni connesse e conseguenti ai seguenti indirizzi e-mail: [ordini.fortisim@legalmail.it](mailto:ordini.fortisim@legalmail.it);

D) per il tramite della compilazione di apposito Questionario avete provveduto a chiedermi/ci informazioni in merito alla mia/nostra conoscenza ed esperienza nei settori rilevanti per il tipo di servizio e strumenti, alla mia/nostra situazione finanziaria, ai miei/nostri obiettivi di investimento;

E) sulla base di quanto sopra, il servizio di gestione oggetto del presente contratto è stato ritenuto adeguato ai miei/nostri obiettivi di investimento, alla mia/nostra capacità di sopportarne finanziariamente il rischio e alla mia/nostra esperienza e conoscenza, per comprendere i rischi inerenti alla gestione del portafoglio;

F) in tempo utile, prima della sottoscrizione, ho/abbiamo preso completa visione delle "Norme Generali del Servizio di Gestione di Portafoglio" di seguito riportate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, e che dichiaro/iamo di conoscere ed accettare integralmente; tutto ciò premesso, e formando le premesse e gli Allegati parte integrante e sostanziale del presente contratto,

#### **Vi conferisco/iamo l'incarico di**

a prestare a mio/nostro favore il servizio di gestione di portafogli secondo le previsioni del presente Contratto e ad affidarVi, facendo affluire o registrare, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari sul Conto Corrente di Gestione e sul Conto Deposito Titoli intestati a **Fortinvestimenti SIM S.p.A.** – Conto Terzi indicati nella scheda 1 acclusa al "Documento informativo sulla SIM e sui servizi prestati". Per l'esecuzione del presente incarico Vi conferisco/conferiamo un patrimonio iniziale di Euro \_\_\_\_\_.

Le caratteristiche della gestione da me/noi prescelta sono indicate nell'apposito Allegato "Caratteristiche della Gestione", da me/noi debitamente sottoscritto conformemente all'obiettivo che mi/ci siamo prefissati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55 della Delibera Consob n. 16190/2007, prendo/prendiamo atto che, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli di cui al presente contratto la SIM comunicherà al Cliente le perdite qualora venga raggiunta o superata la soglia del **30%**.

Prendo/prendiamo atto che un esemplare del presente contratto e dei relativi Allegati mi/ci viene rilasciato debitamente sottoscritto dai soggetti abilitati a rappresentarVi, da Voi autorizzati.

L'incarico sarà regolato dalle seguenti Norme Generali del servizio di Gestione di Portafoglio, che dichiaro/iamo di conoscere e di accettare integralmente.

Luogo e data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Firma primo Cliente

Firma terzo Cliente

**Facoltà di firma:**

**congiunta**

**disgiunta**

Firma secondo Cliente

Firma quarto Cliente

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



## NORME GENERALI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLIO

### Art. 1 - Modalità di gestione

1. La SIM espleta l'attività di gestione del patrimonio ai sensi, per gli effetti e con le modalità di cui al TUF e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito "TUF") e dei relativi regolamenti di attuazione nonché in conformità a quanto previsto all'interno del presente contratto e di tutti i relativi Allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Con la sottoscrizione del presente incarico, nell'effettuazione delle operazioni connesse al servizio di gestione, **la SIM è espressamente autorizzata ad agire sia in nome e per conto del Cliente, sia in nome proprio e per conto del Cliente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma 2, TUF**, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
3. La SIM ha provveduto a comunicare al Cliente la classificazione assegnatagli quale "Cliente al dettaglio". Al Cliente è riconosciuto il diritto di chiedere per iscritto una diversa classificazione a titolo generale o rispetto a una particolare operazione di investimento o categoria di operazioni. A seguito di tale richiesta la SIM comunica al Cliente, su supporto duraturo, quali sono le conseguenze che, in tema di norme di protezione e di diritti di indennizzo, tale cambiamento comporta. Il Cliente, al fine di rendere operativa la propria scelta, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione con la quale conferma di aver compreso le conseguenze della scelta operata. È onere del Cliente comunicare alla SIM eventuali variazioni di stato tali da incidere sulla propria classificazione, fermo restando il diritto della SIM di modificare la classificazione del Cliente che non soddisfi più i requisiti necessari per l'attribuzione della classificazione originariamente assegnata.
4. La SIM nell'esecuzione del contratto ha piena discrezionalità ed autonomia operativa e può compiere, salvo disposizione contraria da parte del Cliente e salvo quanto previsto dal successivo comma 7 e dagli artt. 2, 6 e 8, tutti gli atti relativi alla gestione senza necessità del preventivo assenso da parte del Cliente.
5. Nella trasmissione degli ordini relativi alle operazioni disposte, la SIM adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni e alla natura dell'ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione. La SIM tiene conto del corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione. Fattori diversi dal corrispettivo totale possono ricevere precedenza rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo, soltanto a condizione che essi siano strumentali a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il Cliente. In ogni caso, qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche, la SIM è tenuta ad attenersi alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, salvo quanto disciplinato dal successivo punto 9 del presente articolo. La SIM provvede a riesaminare le misure adottate e la strategia di trasmissione con cadenza almeno annuale e, comunque, al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla sua capacità di continuare a ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente.
6. La SIM applica le misure più idonee a garantire la trattazione rapida, corretta ed efficiente delle operazioni svolte per conto del Cliente rispetto ad altre operazioni svolte per conto di clienti diversi e agli interessi propri della SIM stessa. A tale fine, la SIM (i) assicura che le operazioni svolte nell'ambito dell'attività di gestione per conto del Cliente siano prontamente e accuratamente registrate e assegnate; (ii) tratta le operazioni equivalenti dei clienti in successione e con prontezza, salvo che le caratteristiche delle stesse o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei clienti richiedano di procedere diversamente.
7. Il Cliente ha facoltà di impartire in ogni tempo istruzioni specifiche per l'esecuzione di particolari operazioni, ivi comprese quelle fuori dai mercati regolamentati, purché compatibili con le caratteristiche della gestione prescelta, dandone comunicazione, in lingua italiana e in forma scritta, tramite telefax, telefono ovvero direttamente alla SIM, la quale vi darà attuazione nei tempi tecnici necessari fatto salvo il diritto di recesso ai sensi dell'art. 1727 cod. civ., ove le istruzioni siano incompatibili con le caratteristiche della gestione. Il Cliente prende atto che nel caso di istruzioni specifiche che comportino il superamento di un limite di investimento, così come stabilito nella linea di gestione prescelta, del controvalore del patrimonio gestito, la posizione deve essere riportata entro detti limiti nel più breve tempo possibile. Il Cliente acconsente espressamente a che la SIM faccia eseguire le negoziazioni di strumenti finanziari, negoziati nei mercati regolamentati, anche fuori da detti mercati o dai sistemi multilaterale di negoziazione, alle condizioni e con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
8. La SIM, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente e tenuto conto della natura e delle caratteristiche della linea di investimento dallo stesso scelta valuta che (i) le operazioni realizzate corrispondano agli obiettivi di investimento del Cliente; (ii) che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportarne i rischi compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; (iii) che le operazioni realizzate siano di natura tale per cui il Cliente possieda le necessarie esperienze e conoscenze per comprenderne i rischi. La SIM non può effettuare per conto del Cliente operazioni non adeguate. Qualora la SIM riceva dal Cliente disposizioni relative ad operazioni non adeguate, provvede ad informarlo di tale circostanza e del fatto che è tenuta, ai sensi delle vigenti disposizioni, a non dare esecuzione alle disposizioni stesse.
9. La SIM non può effettuare per conto del Cliente operazioni non conformi al mandato gestorio. Qualora la SIM riceva dal Cliente disposizioni relative ad operazioni non conformi al mandato gestorio, provvede ad informarlo di tale circostanza e del fatto che non darà esecuzione alle disposizioni stesse, salva la possibilità di concordare con il Cliente i termini di un nuovo diverso mandato gestorio. La SIM nell'ottica di una più efficiente gestione dei patrimoni di pertinenza dei singoli investitori nel rispetto della normativa vigente, può conferire, con apposito contratto scritto a terzi autorizzati alla gestione del risparmio, deleghe gestionali anche inerenti l'intero portafoglio. La SIM comunica al Cliente: i) gli estremi identificativi del terzo delegato alla gestione, prima dell'inizio dell'operatività dello stesso, e la data di inizio dell'operatività del terzo delegato alla gestione; ii) la notizia che la delega sia totale ovvero parziale; iii) in caso di deleghe parziali, l'indicazione degli strumenti finanziari, dei settori o dei mercati di investimento con riferimento ai quali l'autorizzazione viene rilasciata. La delega: i) ha durata determinata ed è revocabile con effetto immediato; ii) può essere conferita anche a intermediari extracomunitari; iii) non comporta alcune esonerazioni o limitazioni di responsabilità per la SIM. La SIM è autorizzata dal Cliente – anche ai sensi del Provvedimento Banca d'Italia 30 ottobre 2007 - a ricorrere al deposito degli strumenti finanziari del Cliente in un "Conto Omnibus" aperto presso terzi soggetti ed intestato alla SIM, con indicazione che si tratta di beni di terzi. Tale circostanza può comportare che il patrimonio del Cliente venga depositato in un unico conto unitamente al patrimonio di altri Clienti, fermo restando che la SIM, in rispetto della normativa vigente, sarà in ogni momento in grado di identificare con precisione il patrimonio di pertinenza del singolo cliente, adottando misure di controllo interno volte ad assicurare il rispetto del predetto principio. La SIM tiene evidenza contabile degli strumenti finanziari e del denaro dei clienti in conti individuali intestati agli stessi. Inoltre, il Cliente prende atto che, ricorrendo la SIM al deposito degli strumenti finanziari nel "Conto Omnibus", corre il rischio che la SIM possa utilizzare impropriamente anche a favore di altri clienti gli strumenti finanziari di sua proprietà. In proposito, si evidenzia che nel caso di assoggettamento della SIM alla liquidazione coatta amministrativa, la normativa vigente prevede che ove la SIM non abbia rispettato l'obbligo di mantenere separati gli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun cliente, i clienti medesimi possono vedere leso il diritto di ottenere dagli organi della liquidazione coatta amministrativa la restituzione degli strumenti finanziari di loro proprietà.
10. La SIM può trattare le operazioni svolte per conto del Cliente in aggregazione con quelle svolte per conto proprio o per conto di altri clienti. In tale circostanza, la SIM si impegna a rendere improbabile – minimizzando il rischio - che ciò vada a discapito del Cliente. La SIM stabilisce per il Cliente una strategia di ripartizione delle operazioni aggregate, atta a disciplinare il modo in cui il volume e il prezzo delle operazioni determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali. La SIM, qualora aggregi operazioni per conto proprio con una o più operazioni svolte per conto del Cliente si impegna (i) a non assegnare le relative operazioni in modo dannoso per il Cliente; (ii) in caso di esecuzione parziale di operazioni per conto proprio aggregate con altre per conto del Cliente, ad assegnare le operazioni eseguite prima al Cliente, salvo che senza tale aggregazione non sarebbe stato



possibile eseguire l'operazione a condizioni altrettanto vantaggiose, circostanza nella quale la SIM può assegnare le operazioni eseguite in proporzione dell'esposizione. In ogni caso, la SIM si impegna ad adottare le misure necessarie per impedire una riassegnazione delle operazioni per conto proprio eseguite in aggregazione con operazioni del Cliente secondo modalità svantaggiose per quest'ultimo. Il Cliente prende altresì atto, e si dichiara informato, del fatto che, in caso di istruzioni specifiche dallo stesso disposte, l'aggregazione degli ordini è suscettibile di determinare uno svantaggio relativamente al rendimento dell'operazione svolta per conto suo.

#### **Art. 2 - Patrimonio in gestione e operatività dei Conti.**

1. La SIM si riserva di accettare o meno la proposta di contratto, comunque pervenuta. **Il contratto si conclude con la restituzione, da parte della SIM, di copia del presente contratto debitamente sottoscritta ovvero tramite la trasmissione del contratto munito di firma digitale.** L'esecuzione dell'incarico inizia non appena avrà acquistato efficacia il contratto, a condizione che la liquidità e/o gli strumenti finanziari conferiti siano nella piena disponibilità della SIM e, comunque, decorsi i termini di sospensione di 7 (sette) giorni, di cui all'art. 30, comma 6, del TUF ove applicabile nel caso in cui la sottoscrizione del contratto avvenga fuori sede.
2. Resta sin d'ora convenuto che le somme inizialmente versate e gli strumenti finanziari che risultino depositati sul **Conto Corrente di Gestione** e sul **Conto Deposito Titoli** indicati nella scheda 1 acclusa al "Documento informativo sulla SIM e sui servizi prestati" ed intestati a **Fortinvestimenti SIM S.p.A. – Conto Terzi** aperti presso Intermediari abilitati (di seguito, per semplicità, la "Banca"), indicati nella medesima scheda 1, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi, così come quelli che il Cliente conferisce successivamente, andranno - salva diversa volontà della SIM - a confluire nel portafoglio oggetto della gestione, e saranno a disposizione della SIM per tutte le operazioni relative all'espletamento dell'incarico di gestione. La provvista relativa alle operazioni disposte dalla SIM nell'espletamento dell'attività di gestione del portafoglio verrà prelevata a valere sul Conto Corrente di Gestione e sul Conto Deposito Titoli. Gli importi risultanti a credito del Cliente nel Conto Corrente di Gestione e gli strumenti finanziari inseriti nel Conto Deposito Titoli devono ritenersi indisponibili per il Cliente, salvo quanto di seguito precisato nel presente contratto, in relazione all'esercizio della facoltà di recesso, o di ritiro parziale o totale del portafoglio in gestione, ai sensi delle presenti norme.
3. Costituiscono il patrimonio in gestione sia gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide trasmessi inizialmente e nel perdurare dell'incarico, sia quelli derivanti dalle operazioni di investimento e disinvestimento poste in essere successivamente, con i relativi diritti, proventi e frutti comunque maturati.
4. **Per l'avvio dell'attività di gestione non è previsto un conferimento minimo iniziale.** Il patrimonio iniziale conferito in gestione dal Cliente (i.e. disponibilità liquide e strumenti finanziari) è quello risultante da apposita distinta di versamento, rilasciata dalla SIM all'atto del conferimento ed allegata al presente contratto. Il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute estere (i.e. tutte le valute diverse dall'Euro) convertibili previste dalla normativa valutaria pro tempore vigente ed il relativo controvalore viene accreditato in Conto Corrente di Gestione. Con analoghe modalità sono accreditati nel Conto Corrente di Gestione i bonifici in una qualsiasi delle suddette valute estere convertibili a favore del Cliente.
5. La SIM non accetta, di norma, conferimenti di beni, valori o strumenti finanziari diversi dalle disponibilità liquide.
6. L'effettuazione di conferimenti di strumenti finanziari è in ogni caso subordinata all'accettazione da parte della SIM. Qualora ciò sia utile o necessario per assicurare il rispetto delle caratteristiche della gestione prescelta, la SIM provvederà, essendo sin d'ora espressamente autorizzata, a vendere gli strumenti finanziari ricevuti e ad acquistare o sottoscrivere le tipologie di strumenti finanziari compatibili con le caratteristiche della gestione stessa. All'atto del conferimento, il Cliente può impartire particolari istruzioni e vincoli in merito agli strumenti finanziari oggetto di conferimento, che la SIM – ove accetti il conferimento – è tenuta a rispettare.
7. E' facoltà della SIM accettare, nel corso dell'esecuzione del contratto, conferimenti successivi del Cliente, purché fatti affluire con le stesse modalità previste per l'effettuazione del conferimento iniziale. In particolare:
  - a) **per le somme di denaro:** mediante bonifico bancario disposto a favore del Conto Corrente di Gestione o mediante assegno bancario o circolare non trasferibile, intestato a Fortinvestimenti SIM SpA;
  - b) **per gli strumenti finanziari:** mediante trasferimento nel Conto Deposito Titoli. L'effettuazione di conferimenti di strumenti finanziari è, in ogni caso, subordinata all'accettazione da parte della SIM (come previsto al precedente comma 6) e deve essere accompagnata da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli. La distinta degli strumenti finanziari che il Cliente intende conferire deve essere sottoposta all'esame preventivo della SIM, al fine di verificare l'ammissibilità del conferimento di ciascuna tipologia di strumento finanziario e la presenza di tutti i dati necessari anche ai fini fiscali. Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del Cliente presso la SIM, o presso altri intermediari (cfr. art. 10, comma 2), prende luogo dalla consegna dello strumento finanziario medesimo ed il trasferimento, il ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui al Titolo II del TUF relativa normativa di attuazione, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea
8. Le somme depositate sul Conto Corrente di Gestione non sono produttive di interessi.
9. Tutte le rimesse e i movimenti in Euro, o in valuta, in dare ed avere, derivanti dall'attività di gestione patrimoniale, e quindi gli accrediti per provvista, le somme derivanti dalla liquidazione di posizioni attive in strumenti finanziari oggetto dell'attività di gestione, nonché gli addebiti per acquisti di tali strumenti, gli interessi maturati, le cedole riscosse e quant'altro derivante in numerario dalla gestione stessa saranno regolati mediante addebito ed accredito sul Conto Corrente di Gestione.
10. I prelevamenti effettuati dalla SIM ai fini del presente contratto vengono addebitati sul Conto Corrente di Gestione con valuta pari alla data di regolamento delle operazioni, e gli accrediti con valuta pari alla data in cui la SIM avrà effettivamente ottenuto la disponibilità dei relativi importi.
11. Gli strumenti finanziari ed il denaro conferiti risultano da apposite evidenze contabili relative a ciascun Cliente e garantiscono la ricostruzione in qualsiasi momento della posizione di ciascun cliente.
12. Le operazioni di accredito e di addebito vengono regolate nel Conto Corrente di Gestione e sono registrate dalla SIM senza l'obbligo di produzione ed invio delle relative contabili all'indirizzo indicato dal Cliente.
13. L'importo degli assegni bancari, assegni circolari od altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica salvo buon fine ed è disponibile decorsi 4 giorni lavorativi. La SIM si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati, anche prima della verifica o dell'incasso. In caso di mancato incasso, la SIM si riserva tutti i diritti e le azioni, nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito nel Conto Corrente di Gestione. I prelevamenti effettuati dalla SIM nell'esecuzione del presente contratto vengono addebitati sul Conto Corrente di Gestione con valuta pari alla data di regolamento delle operazioni, e gli accrediti con valuta pari alla data in cui la SIM avrà effettivamente ottenuto la disponibilità dei relativi importi.
14. Per quanto riguarda la decorrenza delle valute la SIM applica i criteri stabiliti dal CICR in attuazione dell'articolo 120 D. Lgs. n. 385/93.
15. In considerazione del legame funzionale del Conto Corrente con il servizio di gestione, resta espressamente esclusa la possibilità per il Cliente di domiciliare utenze sul Conto Corrente di Gestione, determinare posizioni debitorie in Euro o in Divisa, emettere assegni, e, in genere, ogni altra operazione non espressamente contemplata dal presente contratto ovvero strettamente connessa e funzionale all'attività gestoria. La richiesta da parte del Cliente di porre in essere operazioni che siano contrastanti o non compatibili con la particolare natura del Conto Corrente di Gestione costituisce giustificato motivo di recesso ai sensi dell'articolo 33 del Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005) e quindi la SIM può quindi rifiutare di eseguire tali operazioni essendo sin d'ora esonerata da qualsivoglia responsabilità. In presenza di un giustificato motivo, il Cliente potrà richiedere alla SIM prelievi in contanti nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge.
16. **E' fatto divieto agli incaricati di cui si avvale la SIM di riscuotere denaro contante, strumenti finanziari e titoli di credito al portatore. In caso di violazione della presente disposizione il Cliente si assume ogni responsabilità conseguente.**
17. La SIM non risponderà dei disguidi imputabili ai soggetti per il cui tramite sono effettuati trasferimenti di denaro e di strumenti finanziari, ivi compresi eventuali ritardi, smarrimenti o sottrazioni.

18. Il Cliente ha facoltà di conferire alla SIM la rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione, mediante procura da rilasciarsi in tempo utile, per iscritto e per singole assemblee, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, fermo restando che la SIM, nell'ambito del servizio dedotto in contratto, è esonerata dall'obbligo di informare il Cliente della convocazione delle assemblee dei soci indette dalle società emittenti i titoli presenti nel patrimonio. Salvo il caso in cui la SIM sia delegata dal Cliente per la partecipazione all'assemblea, la SIM stessa è altresì esonerata dal depositare i titoli o le eventuali certificazioni per la partecipazione stessa.
19. In caso di recesso dal presente contratto, ai sensi del successivo art. 14, si intenderà risolto anche il rapporto di Conto Corrente a servizio della gestione.

**Art. 3 - Rischi connessi all'attività di gestione. Comunicazione delle perdite.**

1. Il Cliente prende atto che il servizio di gestione oggetto del presente contratto non comporta per la SIM obbligazioni di risultato e che, pertanto, il Cliente non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del patrimonio affidato in gestione - indipendentemente dalla misura di leva finanziaria di cui al successivo art. 4 ovvero dal metodo di valutazione dei risultati della gestione (es. parametro di riferimento) concordato. L'attività di gestione, infatti, non implica alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del patrimonio affidato in gestione. Il Cliente si dichiara quindi consapevole (i) del rischio di perdita totale dell'investimento, e ciò in particolar modo nei casi in cui la leva finanziaria di cui al successivo art. 4, comma 4 sia superiore all'unità e (ii) che maturano a suo carico gli oneri fiscali connessi alle operazioni compiute ed agli strumenti finanziari dai quali il patrimonio potrà essere costituito.
2. La SIM informa il Cliente (cfr. art. 11, comma 3) nel caso in cui il patrimonio affidato in gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore alla percentuale indicata nel frontespizio del Contratto del controvalore totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio di ciascun anno ovvero, se successiva, a quella di inizio del rapporto, rettificato in ragione degli eventuali conferimenti o prelievi effettuati dal Cliente. Il controvalore è del patrimonio è determinato applicando gli stessi criteri utilizzati per il rendiconto periodico.
3. Il Cliente si dichiara altresì informato relativamente ai rischi derivanti dalla volatilità del prezzo degli strumenti finanziari oggetto dell'attività di gestione, anche con riferimento agli eventuali limiti di liquidabilità degli stessi.
4. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza della circostanza che, nell'ambito dell'attività di gestione potrà trovarsi in condizione di dover assumere impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti gestiti.
5. Ove il patrimonio affidato in gestione contenga attività denominate in valuta estera (i.e. tutte le valute diverse dall'Euro) e/o valuta estera, il Cliente è soggetto anche al rischio di cambio. Tale rischio è legato a variazioni dei prezzi della valuta estera (qualsiasi valuta diversa dall'euro) nella quale si detiene una qualsiasi attività; è dato dalla variazione del rapporto di cambio che si può verificare tra due (o più) valute in un determinato periodo. Il rischio di cambio può comportare una perdita su cambi (se la variazione è negativa) o un utile su cambi (se la variazione è positiva).
6. Nel caso di combinazioni di contratti o di titoli indicati nel successivo art. 4.2 lett. d), la SIM mette a disposizione del Cliente una adeguata descrizione dei rischi connessi ai singoli strumenti con indicazione espressa dei maggiori rischi che possono scaturire dalla interazione tra i diversi strumenti coinvolti.
7. Il Cliente è consapevole che ogni operazione di gestione del patrimonio è compiuta per suo conto ed a sue spese e si dichiara pienamente informato dei rischi e delle utilità connesse alle operazioni che la SIM effettuerà in esecuzione del presente contratto.

**Art. 4 - Caratteristiche della gestione.**

1. Al momento del conferimento dell'incarico con atto integrativo alle presenti Norme Generali vengono definite le caratteristiche del servizio di Gestione di Portafoglio prescelto dal Cliente specificando tra l'altro:
  - a. le categorie di strumenti finanziari nelle quali può essere investito il patrimonio gestito e gli eventuali limiti;
  - b. la tipologia delle operazioni che la SIM può effettuare su detti strumenti finanziari;
  - c. la misura massima della leva finanziaria che la SIM può utilizzare;
  - d. il metodo di valutazione dei risultati della gestione (es. benchmark);
  - e. gli obiettivi della gestione e il livello del rischio entro il quale la SIM esercita la propria discrezionalità, ed eventuali restrizioni in proposito.
2. Ai sensi del precedente comma 1 lettera a), vengono identificate le seguenti categorie di strumenti finanziari:
  - a. titoli di debito;
  - b. titoli rappresentativi del capitale di rischio, o comunque convertibili in capitale di rischio;
  - c. quote o azioni di OICR;
  - d. strumenti finanziari derivati; a titolo indicativo:
    - contratti "futures" su strumenti finanziari di cui al comma 2 lettere a) e b), su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
    - contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute e sui relativi indici, su merci nonché su indici obbligazionari ed azionari (equity swaps) anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
    - contratti a termine collegati agli strumenti finanziari di cui al comma 2 lettere a), b) e c), a tassi di interesse, a valute, a merci ed ai relativi indici anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
    - contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti finanziari indicati precedentemente e i relativi indici nonché contratti di opzione su tassi di interesse, valute e sui relativi indici anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
    - combinazioni di contratti o di titoli indicati nei precedenti punti;
  - e. titoli di debito con una componente derivativa (i c.d. titoli strutturati).
- 2.1 Nell'ambito delle suddette categorie, costituiscono parametri generali di differenziazione degli strumenti finanziari:
  - 2.1.1 la valuta di denominazione;
  - 2.1.2 la negoziazione in mercati regolamentati;
  - 2.1.3 le aree geografiche di riferimento vale a dire l'area geografica identificativa del mercato di trattazione (qualora vi siano presenti, per lo stesso strumento finanziario, più mercati di trattazione si prenderà come riferimento la sede legale dell'emittente). Trattasi delle seguenti aree:
    - Unione Europea;
    - Europa;
    - Nord America;
    - America Latina;
    - Asia;
    - Pacifico (comprensivo di Nuova Zelanda, Australia, Singapore, Hong Kong);
    - Paesi Emergenti;
  - 2.1.4 le categorie di emittenti (emittenti Sovrani, Enti Sopranazionali, emittenti societari);
  - 2.1.5 i settori industriali (settore industriale di appartenenza degli emittenti gli strumenti finanziari).
- 2.2 Costituiscono parametri specifici di differenziazione degli strumenti finanziari:
  - 2.2.1 con riferimento al precedente comma 2 lettera a):
    - la durata media finanziaria (duration), da intendersi come indicatore della sensibilità della variazione dei tassi di mercato, dove i titoli obbligazionari a tasso variabile assumono una duration pari alla periodicità degli stacchi cedola;
    - il merito creditizio dell'emittente (rating), ovvero il grado di solvibilità di un soggetto, ottenuto da agenzie di valutazione indipendenti;
  - 2.2.2 con riferimento al precedente comma 2 lettera b):
    - il grado di capitalizzazione dell'emittente (in relazione al mercato dell'emittente ed alle condizioni di listing dei singoli titoli);
  - 2.2.3 con riferimento al precedente comma 2 lettera c):
    - la conformità degli organismi stessi alle disposizioni dettate dalle direttive dell'Unione Europea (c.d. OICR armonizzati);



- la volatilità, da intendersi come misurazione della variazione del prezzo di uno strumento finanziario quindi un indicatore della rischiosità di un dato investimento. Quanto è più alta la volatilità di un dato strumento finanziario, tanto maggiore è non solo l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche la probabilità di subire delle perdite;

2.2.4 con riferimento agli strumenti finanziari derivati non utilizzati per finalità di copertura ed ai titoli strutturati:

- il risultato finanziario a scadenza "c.d. pay-off" (da intendersi come limite massimo di investimento nei titoli della specie).

3. Ai sensi del precedente comma 1, lettera b), formano tipologie distinte di operazioni:

- le compravendite e le sottoscrizioni a pronti comprese le adesioni ad offerte pubbliche di acquisto, vendita o scambio;
- le compravendite e le sottoscrizioni a termine comprese le adesioni ad offerte pubbliche di acquisto, vendita o scambio;
- le vendite allo scoperto a pronti e a termine;
- le compravendite a premio;
- le operazioni di prestito titoli e di riporto;
- i pronti contro termine.

4. Per "leva finanziaria" di cui al precedente comma 1 punto c) si intende il rapporto fra il controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari ed il controvalore del patrimonio affidato in gestione calcolato secondo i criteri previsti per i rendiconti trimestrali; al fine della misurazione della stessa, le operazioni poste in essere e non ancora regolate contribuiscono alla determinazione del controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari in base alla data valuta ovvero alla data di regolamento delle stesse.

La leva finanziaria è rappresentata da un numero uguale o maggiore all'unità. **Il Cliente prende atto che le linee di investimento della SIM hanno tutte leve pari all'unità.**

5. Ai sensi del precedente comma 1 lettera d), la SIM stabilisce e comunica al Cliente un metodo appropriato di valutazione e comparazione dei risultati (es. benchmark), basato sugli obiettivi di investimento del cliente e sui tipi di strumenti finanziari inclusi nel portafoglio. A tal proposito:

- il Cliente prende atto che la SIM è autorizzata a modificare il metodo di valutazione a proprio insindacabile giudizio ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ai fini del corretto espletamento del servizio, dandone informativa al Cliente mediante comunicazione scritta e con un preavviso di almeno 15 giorni. La decorrenza della variazione coinciderà di norma con una delle date previste per la rendicontazione semestrale di cui al successivo art. 11. Il Cliente prende atto ed accetta che per cause tecniche o di forza maggiore (irreperibilità dei valori degli indici, perdita di significatività, errate elaborazioni, ecc.), la decorrenza della variazione possa anche essere antecedente la data della suddetta comunicazione. Resta inteso che il metodo di valutazione rappresenta un mero elemento indicativo utile per la valutazione dei risultati della gestione ma che non costituisce un indicatore di risultati futuri e che non vi è alcun obbligo da parte della SIM di ottenere risultati in linea con quelli prodotti dal metodo di valutazione e comparazione. La SIM dunque è esonerata da ogni responsabilità qualora il risultato prodotto dalla gestione si discosti, anche in misura rilevante, da quello prodotto dal metodo di valutazione e comparazione. Inoltre il patrimonio gestito, anche in funzione delle dimensioni e della specificità delle caratteristiche della gestione prescelta, nonché per effetto di condizionamenti nello svolgimento dell'attività di gestione riconducibili ad istruzioni o vincoli disposti dal Cliente, può non essere in grado di replicare fedelmente i risultati prodotti dal metodo di valutazione, il cui risultato può, tra l'altro, discostarsi da quello del portafoglio a causa della diversa incidenza di oneri diretti e/o indiretti quali, a titolo puramente esemplificativo, oneri fiscali, spese, costi di transazione, commissioni di gestione, ecc..
- Il Cliente prende atto che una politica di investimento flessibile, determina per sua stessa natura la possibilità per la SIM di variare le componenti del portafoglio in misura significativa rispetto alla composizione del benchmark, così come – ad esempio – la possibilità di concentrare gli investimenti per tipologia, settore o area geografica. Pertanto, il Cliente si dichiara informato del fatto che il benchmark, in presenza di politiche di gestione flessibili, ha natura meramente indicativa.

#### **Art. 5 - Variazione delle caratteristiche della gestione.**

- Il Cliente può in qualunque momento chiedere di cambiare le caratteristiche della gestione prescelta, comunicando alla SIM le nuove linee guida. L'opzione del Cliente si realizza mediante sottoscrizione e consegna alla SIM di un nuovo Allegato "Caratteristiche della gestione" recante l'indicazione delle nuove caratteristiche della gestione, ovvero tramite sistemi telematici.
- Salva diversa disposizione del Cliente, il mutamento della linea di gestione non comporta effetti novativi né dà luogo alla conclusione di un nuovo contratto. La SIM provvede ed è espressamente autorizzata ad effettuare tutte le operazioni di investimento e/o disinvestimento necessarie per adeguare, nei tempi tecnici necessari, la composizione del portafoglio alle caratteristiche della nuova linea di gestione prescelta.

#### **Art. 6 - Operazioni su strumenti finanziari non quotati.**

- Compatibilmente con le caratteristiche della gestione, e salvo disposizione contraria da parte del Cliente, la SIM può inserire nel portafoglio dei Clienti strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati, in misura non superiore al 10% del controvalore del patrimonio; le relative operazioni dovranno essere concluse con intermediari mobiliari a ciò autorizzati e soggetti a vigilanza di stabilità.
- La percentuale di cui al comma 1 può essere superata a condizione che il Cliente abbia rilasciato la propria preventiva e specifica autorizzazione scritta all'esecuzione di ogni singola operazione a fronte di una motivata proposta della SIM. Nel richiedere l'autorizzazione, la SIM comunicherà al Cliente i seguenti elementi:
  - lo strumento finanziario oggetto dell'operazione, con la specificazione che trattasi di strumento finanziario non negoziato in alcun mercato regolamentato;
  - la quantità ed il prezzo prevedibilmente applicato all'operazione, nonché il suo prevedibile controvalore complessivo.

3. I singoli strumenti finanziari di cui al comma 1 non possono superare il limite del 10% del controvalore del patrimonio gestito per conto del Cliente.

4. Nel caso di superamento dei limiti di cui ai commi 1 e 3 per cause diverse dagli inserimenti effettuati sulla base delle autorizzazioni di cui al comma 2, la posizione deve essere riportata entro detti limiti nel più breve tempo possibile tenendo conto dell'interesse dell'investitore.

5. Ai fini dell'applicazione dei limiti di cui al presente articolo, gli strumenti finanziari oggetto di collocamento finalizzato all'ammissione alle negoziazioni in mercati regolamentati sono trattati alla stessa stregua degli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in detti mercati.

#### **Art. 7 - Operazioni aventi per oggetto strumenti finanziari derivati.**

- Gli strumenti finanziari derivati, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato "Caratteristiche della gestione", possono essere utilizzati solo per finalità di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione. Il Cliente prende atto che la SIM deve, ove previsto dalla normativa regolamentare del mercato di riferimento, versare per conto dello stesso margini di garanzia per le operazioni previste nel presente articolo.

#### **Art. 8 - Conflitti di interessi.**

- La SIM organizza la propria attività in modo tale da ridurre al minimo il rischio che eventuali conflitti di interessi incidano negativamente sugli interessi dei propri clienti. La sezione V del "Documento informativo sulla SIM e sui servizi prestati" al presente Contratto illustra sinteticamente le politiche a tal fine adottate dalla SIM, ferma la possibilità per il Cliente di ottenere maggiori dettagli in proposito.
- Nell'ipotesi in cui le misure adottate dalla SIM ai sensi del precedente comma non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la SIM lo informa, prima di agire per suo conto, della natura generale del conflitto di interessi e/o delle sue fonti affinché possa assumere una decisione informata sui servizi prestati. Eventuali, nuove situazioni che dovessero emergere nel corso dello svolgimento del rapporto regolato dal presente Contratto, saranno comunicate al Cliente mediante l'invio di un nuovo Allegato o di un suo aggiornamento.
- Ove le circostanze lo rendano opportuno e l'operazione debba essere conclusa telefonicamente, ovvero, ove il Cliente abbia selezionato l'opzione contenuta nelle premesse, impartite mediante l'utilizzo della posta elettronica (e-mail), il Cliente prende atto che la SIM fornirà al Cliente l'informativa sul conflitto di interessi con il medesimo mezzo e che la stessa sarà documentata dalle registrazioni su nastro magnetico o altro supporto equivalente.

#### **Art. 9 – Istruzioni, autorizzazioni telefoniche e/o per mezzo di posta elettronica.**

1. Il Cliente ha facoltà di impartire telefonicamente e/o per mezzo di posta elettronica (e-mail) le istruzioni di cui al precedente art. 1 comma 7. La SIM registra su nastro magnetico o altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dal Cliente e mantiene evidenza degli ordini inoltrati via e-mail, con piena efficacia probatoria a tutti gli effetti di legge. Entro 10 giorni dal ricevimento dell'istruzione, la SIM invia al Cliente un'attestazione dell'istruzione ricevuta su supporto duraturo, contenente gli elementi essenziali dell'ordine.

#### **Art. 10 - Esecuzione dell'incarico e oneri collegati.**

1. L'esecuzione dell'incarico inizierà non appena avrà acquistato efficacia il contratto, alla condizione che la liquidità e/o gli strumenti finanziari conferiti siano nella piena disponibilità della SIM.
2. Nell'esecuzione dell'incarico la SIM è tenuta ed è autorizzata dal Cliente:
  - a depositare presso di sé gli strumenti finanziari in gestione, con facoltà di subdepositarli presso altre banche e/o organismi, italiani ed esteri, indicati nella scheda 1 acclusa al "Documento informativo sulla SIM e sui servizi prestati", che ne consentano la custodia e l'amministrazione accentrata ovvero a tenere presso di sé e/o altri intermediari le registrazioni relative a strumenti finanziari dematerializzati;
  - a versare ogni importo liquido facente parte del patrimonio sul Conto Corrente di Gestione acceso presso la Banca e/o altri intermediari.
3. La SIM è inoltre autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari oggetto di delega di gestione ai sensi del precedente art. 1 comma 10, presso gli intermediari ai quali siano state conferite le deleghe medesime.
4. Il patrimonio conferito in gestione dai singoli Clienti costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della SIM e da quello degli altri Clienti. Su detto patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della SIM o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di loro proprietà.
5. La SIM, nell'esecuzione dell'incarico è autorizzata in via generale, ai termini dell'art. 1717, secondo comma, cod. civ. e con gli effetti ivi previsti, a sostituire a sé, per il compimento di atti relativi ai titoli subdepositati, i soggetti subdepositari o loro corrispondenti ovvero, per l'esecuzione di ordini su mercati esteri, propri corrispondenti.
6. Con riferimento agli strumenti finanziari nominativi eventualmente utilizzati nello svolgimento del presente incarico la SIM è fin d'ora autorizzata ad apporvi la girata in nome e per conto del cliente.
7. Con riferimento alle quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (d'ora innanzi OICR) acquistate e/o sottoscritte, la SIM è autorizzata ad inserirle nel certificato cumulativo alla stessa intestato e ad immetterle nel deposito intrattenuto presso i rispettivi istituti incaricati della custodia ed amministrazione accentrata. Per le quote di OICR eventualmente conferite, la SIM è fin d'ora autorizzata a richiederne il cambio di intestazione al fine di inserirle nel certificato cumulativo a Voi intestato e ad immetterle nel deposito dalla stessa intrattenuto presso i rispettivi istituti incaricati della custodia ed amministrazione accentrata. Qualora il regolamento di detti OICR preveda la distribuzione periodica di proventi, il Cliente dichiara di rinunciare alla loro liquidazione affinché gli stessi possano essere reinvestiti per suo conto.
8. La SIM è autorizzata ad utilizzare, per conto proprio o di un altro cliente, gli strumenti finanziari detenuti per conto del Cliente. Nella sezione III del "Documento informativo sulla SIM e sui servizi prestati", sono indicate in modo esauriente le informazioni sugli obblighi e sulle responsabilità che l'utilizzo di tali strumenti comporta per la SIM, comprese le condizioni di restituzione di tali strumenti, e sui rischi che ne derivano.

#### **Art. 11 - Rendiconto.**

1. La SIM fornirà al Cliente, con cadenza semestrale, le seguenti informazioni in merito all'attività e, segnatamente, fornirà un rendiconto con le seguenti informazioni:
  - il nome della SIM;
  - il nome o altro elemento di designazione del conto del Cliente classificato come "Cliente al dettaglio";
  - il resoconto del contenuto e della valutazione del portafoglio, compresi i dettagli relativi a ciascuno strumento finanziario detenuto, il suo valore di mercato o il suo valore equo (fair value) se il valore di mercato è indisponibile, il saldo contante all'inizio e alla fine del periodo oggetto di rendiconto e il rendimento del portafoglio durante il periodo oggetto del rendiconto;
  - l'importo totale delle competenze e degli oneri applicati durante il periodo oggetto del rendiconto, con indicazione delle singole voci quanto meno per ciò che riguarda le competenze di gestione totali e i costi totali connessi all'esecuzione, compresa, ove pertinente, la dichiarazione che su richiesta verrà fornita una scomposizione in voci più dettagliata;
  - un raffronto del rendimento durante il periodo oggetto del rendiconto con il parametro di riferimento eventualmente convenuto tra la SIM e il Cliente;
  - l'importo totale dei dividendi, degli interessi e degli altri pagamenti ricevuti durante il periodo oggetto del rendiconto in relazione al portafoglio del Cliente;
  - informazioni circa altri eventi societari che conferiscano diritti in relazione a strumenti finanziari detenuti in portafoglio;
  - per ciascuna operazione eseguita durante il periodo oggetto di rendiconto, l'indicazione del giorno di esecuzione, dell'orario di esecuzione, della tipologia dell'ordine, dell'identificativo della sede di esecuzione, dell'identificativo dello strumento, dell'indicatore acquisto/vendita, della natura dell'ordine in caso non si tratti di acquisto/vendita, del quantitativo, del prezzo unitario e del corrispettivo totale, ove pertinenti e salvo che il Cliente non scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite.
2. Il Cliente può chiedere di essere informato volta per volta sulle operazioni eseguite. In tal caso la rendicontazione periodica avrà cadenza annuale (semestrale nel caso di portafogli interessati da operazioni su strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 1-bis, lett. c) o di cui all'art. 1, co. 3 del TUF), mentre la trasmissione delle informazioni sulle singole operazioni eseguite avverrà su supporto duraturo al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la SIM riceve la conferma da un terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma, salvo che una conferma contenente le stesse informazioni non debba essere prontamente inviata al Cliente da un altro soggetto.
3. La SIM, comunica il cliente le perdite di cui all'art. 3, comma 2, del presente contratto al più tardi entro la fine del giorno lavorativo in cui tale soglia è superata o, qualora essa venga superata in un giorno non lavorativo, del giorno lavorativo successivo.
4. Se la SIM detiene strumenti finanziari o disponibilità liquide del Cliente, invia, unitamente al rendiconto di cui al precedente comma 1 del presente articolo, un rendiconto di tali strumenti finanziari o disponibilità liquide su supporto duraturo. Tale rendiconto contiene le seguenti informazioni:
  - i dettagli di tutti gli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenute dalla SIM per il Cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto;
  - l'indicazione della misura in cui eventuali strumenti finanziari o disponibilità liquide della clientela sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli;
  - l'indicazione di eventuali benefici maturati dal Cliente in virtù della partecipazione a operazioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono maturati.
5. Il rendiconto si intenderà **tacitamente approvato** dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla SIM **entro 60 giorni** dalla data di ricezione del rendiconto stesso.
6. La SIM invierà al Cliente, su sua richiesta scritta ed a spese dello stesso copia di rendiconti arretrati.

#### **Art. 12 - Criteri di valutazione degli strumenti finanziari.**

Ai fini dell'art. 11, la valorizzazione degli strumenti finanziari è effettuata utilizzando la valutazione effettuata dalla banca, autorizzata ad operare in Italia, presso la quale sono depositati gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente (cd. "banca depositaria"). La frequenza di valutazione è pertanto la stessa adottata dalla banca depositaria...

#### **Art. 13 – Commissioni, spese ed aspetti fiscali.**

1. La SIM ha diritto ai compensi per le attività di gestione, deposito, custodia, amministrazione e in ogni caso tali da rendere possibile la prestazione del servizio di cui al presente contratto. La SIM ha altresì diritto al rimborso delle spese e dei costi amministrativi documentati, ivi compresi gli oneri fiscali derivanti dal contratto e/o dall'esecuzione dell'incarico e le spese accessorie. Le spese di qualunque genere, che la SIM avesse a sostenere, in dipendenza di

pignoramenti o di sequestri operati su titoli saranno interamente a carico del Cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.

2. Il compenso per l'attività di gestione è costituito da una commissione di gestione posticipata per trimestre o frazione di trimestre e calcolata in misura percentuale sul controvalore del patrimonio di fine periodo. In presenza di conferimenti e prelievi, la sopra citata commissione di gestione posticipata per trimestre o frazione di trimestre verrà calcolata in misura percentuale sul controvalore del patrimonio medio a disposizione (giacenza media) nel periodo al quale la commissione si riferisce.
3. Viene applicata inoltre, ove prevista, una commissione aggiuntiva di performance commisurata ai risultati prodotti dalla gestione nel periodo di riferimento.
4. Commissioni di gestione e di over-performance: sono applicate nella misura indicata nell'Allegato "Caratteristiche della Gestione". Il controvalore del patrimonio a fine periodo, al fine delle applicazioni delle commissioni di gestione nonché delle eventuali commissioni di performance, è determinato secondo le risultanze del rendiconto di cui al precedente art. 11.
5. Di seguito sono indicate commissioni e spese a carico del Cliente:
  - **Commissioni massime per la remunerazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini:** sono calcolate in funzione delle caratteristiche dell'operazione: sul controvalore per: monetario, obbligazionario, azionario e operazioni a premio; in misura fissa per futures sia obbligazionari sia azionari. Vengono applicate, a seconda della tipologia di investimento, nelle seguenti misure: Monetario: **max** 0,3%; Obbligazionario Italiano: **max** 0,4%; Obbligazionario Estero: **max** 0,5%; Futures obbligazionari (Euro per contratto): **max** Euro 25; Azionario italiano, compresi diritti di opzione e warrant: **max** 0,7%; Azionario estero, compresi diritti opzione e warrant: **max** 1%; Operazioni a premio su azioni Italia (sul valore della base): **max** 0,35%; Futures azionari (Euro per contratto): **max** Euro 25. Tali commissioni di ricezione e trasmissione ordini potranno essere addebitate al Cliente - per la remunerazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini agli intermediari negoziatori, prestato dalla distinta struttura di ricezione e trasmissione ordini della SIM - solo nel caso in cui il servizio di ricezione e trasmissione ordini (stante ad esempio la particolarità dei mercati e/o strumenti negoziati) abbia effettivamente apportato un valore aggiunto per il Cliente.
  - **Commissioni di collocamento:** per i titoli di Stato acquistati in sottoscrizione verranno addebitate le seguenti commissioni: BOT: durata pari o inferiore a 80 giorni: **max** 0,15%; durata compresa tra 171 e 350 giorni: **max** 0,25%; durata pari o superiore a 351 giorni: **max** 0,3%; BTP, CCT, CTZ: **max** 0,3%.
  - **Commissioni su OICR:** nessuna commissione ulteriore a quelle eventualmente previste nel prospetto informativo; la SIM **non** percepisce un compenso dalla società di gestione degli OICR.
6. In aggiunta a quanto sopra previsto, verranno addebitate inoltre al Cliente:
  - le commissioni esplicitamente previste a carico del sottoscrittore/acquirente nel programma di emissione e/o collocamento;
  - le commissioni applicate dagli intermediari negoziatori incaricati dell'esecuzione degli ordini;
  - gli altri oneri o spese sostenute dalla SIM per suo conto.
7. Il pagamento di quanto dovuto, compresi eventuali oneri fiscali conseguenti all'espletamento del mandato, avverrà addebitando il Conto Corrente di Gestione. La SIM è altresì autorizzata, qualora il saldo del conto corrente non sia sufficiente a coprire le spese sopraindicate, a vendere, nella quantità necessaria, attività e/o strumenti finanziari del patrimonio gestito. Qualora il pagamento venga effettuato mediante titoli di credito, detti titoli devono essere intestati alla SIM.
8. Il Cliente che opera al di fuori dell'esercizio di impresa si impegna espressamente ad esercitare l'opzione di cui all'art. 7 comma 1 D. Lgs. 461/97 e successive modificazioni ed integrazioni, incaricando la SIM di applicare l'imposta sostitutiva dovuta sul risultato di gestione maturato. Per la creazione dell'eventuale provvista necessaria la SIM si atterrà alle disposizioni previste dal citato art. 7 del D. Lgs. 461/97.
9. E' fatto salvo il diritto della SIM di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1727 cod. civ. nel caso in cui il Cliente non adempia a quanto previsto al comma precedente.

#### Art. 14 - Durata del contratto e recesso.

1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in qualunque momento ovvero disporre in tutto o in parte, il trasferimento o il ritiro dei propri valori, senza che ad essi sia addebitata alcuna penalità. La SIM potrà esercitare analoga facoltà ai sensi dell'art. 1727 del cod. civ. dando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni. Il recesso è efficace dal momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione, da darsi mediante lettera raccomandata a/r. Analoga facoltà è riconosciuta alla SIM nei casi di cui all'art. 1, comma 3, del presente contratto.
2. In caso di recesso la SIM provvederà a mettere a disposizione del Cliente presso la propria sede ed entro il termine di 30 giorni (secondo le disposizioni dagli stessi impartite e previo soddisfacimento della SIM di tutti i diritti vantati dalla stessa per imposte, commissioni ed interessi maturati, spese ed altri oneri sostenuti) gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide in proprio possesso, salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso. Qualora gli strumenti finanziari fossero subdepositati, l'obbligo si intenderà assolto anche impartendo al subdepositario l'ordine di trasferirli al Cliente presso il soggetto da questi indicato. Resta inteso che la SIM, ove il Cliente non abbia previamente soddisfatto i diritti dalla stessa maturati per imposte, commissioni, interessi, spese ed altri oneri sostenuti, ha diritto di ritenere una quota degli strumenti finanziari congruamente correlata a tali diritti.
3. L'invio degli strumenti finanziari o di assegni al Cliente dovrà essere da questi richiesto per iscritto e sarà comunque effettuato a sue spese e rischio.
4. La SIM invierà al Cliente un rendiconto di fine rapporto redatto ai sensi degli art. 11 e 12.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi in cui il Cliente chieda la restituzione parziale o totale del patrimonio.
6. Il recesso ovvero la richiesta di restituzione o di trasferimento parziale o totale del patrimonio non comporta alcuna penalità per il Cliente il quale è tenuto a rimborsare alla SIM le spese derivanti dall'esecuzione delle relative operazioni ed a corrispondere quanto ad essa dovuto ai sensi dell'art. 13.
7. Dal momento del recesso la SIM non può compiere atti di gestione sul patrimonio gestito salvo che detti atti si rendano necessari al fine di assicurare la conservazione del patrimonio stesso; la SIM può altresì eseguire le operazioni già disposte dal Cliente e non ancora eseguite salvo che le stesse non siano già state revocate.
8. Il Cliente prende atto ed accetta che le richieste di prelievo, l'effettuazione di nuovi conferimenti, l'invio di istruzioni specifiche per l'esecuzione di particolari specifiche operazioni ai sensi dell'art. 1 comma 7, le richieste di variazione delle caratteristiche della Gestione e, in genere, gli atti e fatti che possano limitare od inibire la libertà del gestore od influenzare il controvalore e/o la composizione del portafoglio della Gestione stessa - quali, ad esempio, atti di conservazione od esecutivi, d'urgenza e non, promossi da terzi, da autorità giudiziarie o dalla SIM; oppure provvedimenti legislativi e giudiziari - potrebbero interferire con, o comportare l'automatica decadenza di, o l'estinzione anticipata di eventuali strumenti finanziari - derivati e non - di copertura del rischio, funzionalmente collegati alla Gestione Patrimoniale del Cliente stesso.
9. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire dell'unico intestatario, il rapporto ed il diritto di disporre del patrimonio in gestione si conserva e continua nei confronti degli eredi del defunto (che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme) e/o del legale rappresentante dell'incapace.
10. Nei casi di cui al comma precedente, la SIM deve pretendere il concorso di tutti gli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

#### Art. 15 - Cointestazione del rapporto.

1. Quando il rapporto è intestato a più persone, i contestatari concordano e richiedono alla SIM di assumere a riferimento per la valutazione di adeguatezza la Profilatura relativa al cointestario indicato nell'apposita scheda: "Profilazione della Clientela" acclusa al "Documento informativo sulla SIM e sui servizi prestati". In mancanza di accordo da parte dei cointestari, la SIM è autorizzata ad assumere a riferimento la Profilatura riferita al contestatario con il profilo più basso (per tale intendendosi il profilo che, complessivamente, risulta più meno propenso al rischio o, in caso di analogia propensione al rischio, il profilo con la situazione finanziaria minore).
2. Quando il rapporto è intestato a più persone, salvo disposizioni contrarie da parte del Cliente, tutte le comunicazioni e le notifiche effettuate dalla SIM

possono essere fatte ad uno solo dei cointestatari all'indirizzo da questi indicato, con pieno effetto nei confronti degli altri. In caso di rapporto cointestato a più persone queste si danno reciprocamente atto che gli strumenti finanziari acquistati in forza del presente contratto che dovessero risultare intestati, anche solo per motivi procedurali, ad un unico nominativo debbono, a tutti gli effetti, considerarsi di titolarità di tutti gli intestatari del rapporto principale in parti uguali.

3. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere effettuata da tutti. La revoca, la modifica delle facoltà e la rinuncia alle stesse non saranno opponibili alla SIM finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione, inviata a mezzo di lettera raccomandata o presentata dagli interessati alla filiale della SIM presso la quale è intrattenuto il rapporto, e non siano trascorsi 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge e comunque rese di pubblica ragione.
4. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla SIM finché questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
5. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale ed indivisibile.

#### **Art. 16 - Cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta.**

1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, ciascuna di esse singolarmente può disporre del patrimonio in gestione con piena liberazione della SIM anche nei confronti degli altri cointestatari.
2. La SIM deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari nelle ipotesi di ordini specifici o di trasferimento o ritiro totale o parziale del patrimonio quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. L'opposizione non ha effetto nei confronti della SIM finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non siano trascorsi 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.
3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, il rapporto continua e ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre del patrimonio in gestione secondo le modalità di cui al comma successivo. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario (che saranno tenuti ad esercitare il loro diritto tutti insieme) od il legale rappresentante dell'incapace.
4. Nei casi di cui al comma precedente, la SIM pretende, per qualsiasi disposizione, il concorso di tutti i cointestatari, degli eventuali eredi o del legale rappresentante dell'incapace, trasformando il rapporto in cointestazione con facoltà di firma congiunta.
5. Nel caso di ritiro totale del portafoglio e revoca del mandato, la SIM deve pretendere, salvo che ricorra una giusta causa, il concorso di tutti i cointestatari.

#### **Art. 17 - Modifiche al contratto.**

1. La SIM comunica qualsiasi modifica rilevante alle informazioni contenute nel presente contratto per mezzo di comunicazione su supporto duraturo cartaceo (oppure su supporto non cartaceo secondo la scelta dello stesso Cliente).
2. Nel caso il cliente sia un "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005), la SIM, qualora sussista un giustificato motivo (es. rilevanti modificazioni del tasso ufficiale di sconto, rilevanti variazioni del tasso di inflazione, rilevanti fluttuazioni degli indici delle borse Europee, apertura di nuovi mercati, rilevanti novità normative, ecc...), si riserva di modificare in qualsiasi momento le condizioni del presente contratto, dandone comunicazione scritta a mezzo lettera semplice. Le modifiche comunicate al Cliente entreranno in vigore il 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello di invio della lettera, salvo che la SIM non indichi un termine più protratto. E' fatto salvo il diritto di recesso del Cliente.
3. Nel caso il cliente non sia un "consumatore", la SIM si riserva la facoltà di proporre in ogni momento modifiche e/o integrazioni alle norme del presente contratto, inclusi gli Allegati. Le relative proposte saranno validamente fatte dalla SIM dandone comunicazione su supporto duraturo al Cliente. L'applicazione delle nuove norme contrattuali avverrà, per tacita accettazione del Cliente, decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, salvo il diniego scritto ovvero l'esercizio del recesso da parte del Cliente entro il suddetto termine.
4. Le modifiche al contratto rinvenienti da modificazioni di norme di legge o regolamenti si intenderanno automaticamente recepite. La SIM provvederà ad informare il Cliente di tali modifiche mediante comunicazione su supporto duraturo da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni modificatrici.
5. Nel caso il cliente sia un "consumatore", la SIM può modificare senza preavviso le condizioni economiche applicate al presente contratto, purché sussista un giustificato motivo (es. modificazioni dei tassi di interesse, modificazione delle caratteristiche della gestione, rilevanti fluttuazioni degli indici delle borse Europee, introduzione di nuove modalità operative per il cliente, ecc.) e ne dia immediata comunicazione al Cliente, che ha diritto di recedere dal Contratto.
6. Nel caso il cliente non sia un "consumatore", la SIM può modificare senza preavviso le condizioni economiche applicate al presente contratto dandone immediata comunicazione al Cliente, che ha diritto di recedere dal Contratto.
7. Le variazioni di tasso di interesse avranno effetto dal giorno indicato, non solo sulle operazioni che si compiranno successivamente ma anche sulle somme che dal giorno stesso risulteranno a debito o a credito del Cliente.

#### **Art. 18 - Poteri di rappresentanza ed invio di comunicazioni. Esclusione di responsabilità.**

1. Il Cliente è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei rapporti con la SIM, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Qualora l'atto di nomina non indichi precise limitazioni ai poteri del rappresentante, questi si intenderà validamente munito di tutti i diritti derivanti dal presente Contratto, anche con autorizzazione ex artt. 1394 e 1395 c.c.
2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, devono essere comunicate alla SIM con lettera raccomandata, telegramma, telefax o comunicazione scritta consegnata direttamente, e sono opponibili alla SIM decorsi tre giorni lavorativi da quello di ricezione della suddetta comunicazione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
3. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza (morte o sopravvenuta incapacità di agire del Cliente) hanno efficacia quando la SIM ne abbia avuto notizia legalmente certa.
4. L'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della SIM saranno fatte al Cliente con pieno effetto in lingua italiana all'ultimo indirizzo da questi fatto conoscere per iscritto o, in assenza di variazioni comunicate, all'indirizzo indicato all'interno del riquadro "Indirizzo di Corrispondenza" di seguito riportato. Affinché la SIM sia legittimata, a tali fini, ad utilizzare un supporto duraturo non cartaceo, il Cliente può comunicare alla SIM il proprio indirizzo di posta elettronica su rete Internet (e-mail) segnalandone tempestivamente eventuali variazioni; in tal caso la SIM è autorizzata dal Cliente stesso ad utilizzare tale indirizzo per l'inoltro di ogni comunicazione (anche mediante rinvio all'area privata del Cliente sul sito Internet della SIM) riguardante il servizio in oggetto nei casi in cui la SIM medesima non intenda utilizzare i canali postali ordinari. Per l'invio al Cliente delle comunicazioni via posta elettronica, la SIM utilizzerà il proprio account di Posta Elettronica Certificata. Il Cliente potrà, dietro richiesta scritta o telematica pervenuta alla SIM, rinunciare per qualunque ragione all'utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni della SIM e chiedere che siano utilizzati esclusivamente i canali postali ordinari, sostenendone le relative spese, anche se diverse e maggiori rispetto a quelle proprie della posta elettronica.
5. Ove il Cliente abbia scelto di ottenere informazioni mediante supporti duraturi non cartacei:
  - a. la SIM non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale uso fraudolento della posta elettronica, della rete Internet o del terminale del Cliente, nonché per le discordanze tra comunicazioni ricevute e quelle spedite - anche se dovute a virus, bugs e trojans - riconoscendo pieno valore probatorio al testo inviato o registrato elettronicamente dalla SIM. Il Cliente rinuncia ad ogni eccezione relativa alla difformità del messaggio ricevuto rispetto all'originale, o l'asserita riconducibilità del messaggio a soggetti non legittimati a trasmetterlo per qualsiasi causa. Le istruzioni inviate con mezzi telematici - ivi compresa la posta elettronica - si riterranno conoscibili e conosciute dal Cliente dal momento nel quale saranno immesse dalla SIM nel POP.
  - b. la SIM non si assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva ricezione delle istruzioni dovute a qualsiasi problema di trasmissione ed informatico - quali virus, bugs, trojans, indisponibilità del POP, attacchi di hackers, indisponibilità delle linee telefoniche per lavori di manutenzione od attacchi vandalici e terroristici, ecc. - od a scioperi degli operatori telefonici e dei fornitori di servizi di posta elettronica ed





Internet.

6. La SIM non è responsabile dell'interruzione, della sospensione o del cattivo funzionamento del servizio telefonico e/o postale, di serrate o di scioperi, anche del personale della stessa SIM, ovunque verificatisi, di impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali od estere, di provvedimenti od atti di natura giudiziaria o di fatti di terzi in genere e di ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza.

#### **Art. 19 – Valutazione di adeguatezza**

1. Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, la SIM effettua la valutazione di adeguatezza preventiva in relazione a qualsiasi investimento od operazione effettuata a valere sul patrimonio conferito in gestione. La valutazione di adeguatezza è effettuata avendo riguardo alla profilatura del Cliente.
2. Il Cliente è tenuto a collaborare con la SIM per la redazione e l'aggiornamento delle sue informazioni, necessarie per effettuare la valutazione di adeguatezza. A tal fine il Cliente fornisce alla SIM le informazioni richieste, rispondendo alle domande riportate nel Questionario, che forma parte integrante del presente contratto e che deve essere sottoscritto dal Cliente contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.
3. Il Cliente prende atto che la SIM fa legittimo affidamento sulle informazioni rese alla SIM dal Cliente e che è onere del Cliente informare la SIM di ogni variazione relativa alle stesse. La SIM provvede periodicamente a verificare con il Cliente l'attualità delle informazioni rese e può chiedere al Cliente di confermarle o modificarle, aggiornando le informazioni in proprio possesso e la conseguente valutazione di adeguatezza. L'aggiornamento del profilo del Cliente potrà essere effettuato anche attraverso le procedure eventualmente rese disponibili dalla SIM a tale scopo per il tramite del canale Internet.
4. In caso di cointestazione del presente contratto, ciascun cointestatario autorizza ciascuno degli altri cointestatari ad effettuare l'aggiornamento delle informazioni necessarie per il giudizio di adeguatezza, anche in suo nome e per suo conto.
5. In particolare, il Cliente è responsabile della veridicità e correttezza delle informazioni fornite e si impegna altresì a comunicare con tempestività alla SIM qualsivoglia variazione delle informazioni stesse, che possa risultare rilevante e/o utile ai fini della prestazione del servizio di gestione di portafogli. La SIM non è pertanto responsabile in caso di informazioni incomplete o inesatte.

#### **Art. 20 – Reclami**

1. Per qualunque reclamo derivante dal rapporto, il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della SIM, anche utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione del Cliente. L'Ufficio Reclami provvede ad evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione degli stessi.

#### **Art. 21 – Foro competente e procedure di conciliazione ed arbitrato.**

1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia è competente in via esclusiva il foro di Roma. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (D. Lgs. n. 106/2005), è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il Cliente ha la residenza o il domicilio elettivo.
2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta dalla SIM, può attivare, ove ne ricorrano i presupposti e prima di rivolgersi al giudice, i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. ADR – *Alternative Dispute Resolution*). Questi ultimi sono forme di giustizia alternativa a quella giurisdizionale organizzate in modo da assicurare allo stesso tempo l'imparzialità dell'organo decidente, la rapidità della decisione, l'economicità del procedimento e l'effettività della tutela del Cliente. Con decorrenza dal 20 marzo 2011, costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il preventivo esperimento da parte del Cliente di un procedimento di mediazione ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 ovvero il ricorso alla Camera di conciliazione e arbitrato istituita presso la Consob per le materie di rispettiva competenza.

**A. Camera di conciliazione e arbitrato** - La Camera di conciliazione e arbitrato (la "Camera"), istituita ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, ha sede presso gli uffici delle sedi della Consob. La Camera amministra i procedimenti di conciliazione e arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte fra il Cliente e la SIM per la violazione da parte di quest'ultima degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza in relazione alla prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori. La Camera si limita alla nomina del conciliatore o dell'arbitro e non interviene, nel corso della procedura di conciliazione e del giudizio arbitrale, nel merito della controversia.

##### **A.1. Conciliazione**

L'istanza volta all'attivazione della procedura di conciliazione può essere presentata esclusivamente dal Cliente quando per la medesima controversia: a) non siano state avviate altre procedure di conciliazione; b) sia stato presentato reclamo alla SIM cui sia stata fornita espressa risposta o sia decorso il termine di novanta giorni senza che il Cliente abbia ottenuto una risposta.

L'istanza può essere formulata utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Camera. L'istanza deve essere comunicata alla SIM con raccomandata a.r. e depositata nei successivi trenta giorni presso la Camera. Quest'ultima, dopo aver valutato l'ammissibilità dell'istanza e aver ricevuto l'adesione della SIM, procede senza indugio a nominare un conciliatore. La procedura di conciliazione si ispira ai principi dell'immediatezza, della concentrazione e dell'oralità ed è coperta da riservatezza in tutte le fasi. La procedura di conciliazione si conclude, salvo la richiesta di proroga da parte del conciliatore, entro sessanta giorni dal deposito dell'istanza.

##### **A.2 Arbitrato**

La controversia può essere devoluta alla procedura di arbitrato amministrativo ordinario regolato dal titolo IV del Regolamento Consob 29 dicembre 2008, n. 16753 (il "**Regolamento**"), allorché il Cliente e la SIM ne facciano concordemente richiesta scritta. L'arbitrato ha natura rituale ai sensi degli articoli 806 ss. del codice di procedura civile. L'arbitrato ha sede presso la Camera. Le controversie sono decise da un arbitro unico, scelto tra i soggetti iscritti nell'elenco tenuto dalla Camera, nominato con atto congiunto delle parti e depositato presso la Camera.

L'arbitro pronuncia il lodo nel termine di centoventi giorni dall'accettazione della nomina, salva la possibilità di proroga nei casi previsti dall'art. 25 del Regolamento.

Fino alla piena operatività delle Camere di Conciliazione e Arbitrato previste dal suddetto Regolamento, si applica l'art. 141 del D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).

#### **Art. 22 – Allegati**

1. Si conferma di aver preso completa visione dei seguenti Allegati al presente contratto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che dichiaro/iamo di accettare integralmente:
  - Documento informativo sulla SIM e sui servizi prestati;
  - Caratteristiche della gestione.





### LUOGO di SOTTOSCRIZIONE del MANDATO di GESTIONE

La sottoscrizione del presente mandato di gestione ha luogo presso:

- la sede o la dipendenza della SIM, sita in Via Orazio 24/28 entrata Via Cassiodoro 1/C 00193 Roma
- il domicilio del Cliente/i sito in \_\_\_\_\_
- altro (specificare) \_\_\_\_\_

**Qualora il presente mandato venga concluso, offerto o promosso fuori dalla sede legale o dalle dipendenze della SIM, ovvero del soggetto incaricato della promozione o del collocamento del servizio, l'efficacia del contratto è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte mia/nostra. Entro detto termine è mia/nostra facoltà comunicare il mio/nostro recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o alla SIM.**

Firma primo Cliente

Firma secondo Cliente

Firma terzo Cliente

Firma quarto Cliente

Dichiaro di approvare specificamente, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 codice civile, le seguenti clausole:

- Art. 1, comma 2** - Facoltà per la SIM di agire in nome proprio e per conto del Cliente. **Art. 1, comma 4** - Assenza di restrizioni in capo alla SIM.
- Art. 1, comma 7** - Diritto di recesso della SIM in caso di richiesta esecuzione adeguate incompatibili con le caratteristiche di gestione. Autorizzazione ad eseguire gli ordini al di fuori dai mercati regolamentati o dai sistemi multilaterali di negoziazione.
- Art. 1, comma 8** - Astensione dall'esecuzione di ordini non adeguati. **Art. 1, comma 9** - Deleghe gestionali e deposito strumenti finanziari in conto Omnibus.
- Art. 1, comma 10** - Aggregazione delle operazioni svolte per conto del Cliente.
- Art. 2, comma 1** - Sospensione efficacia del contratto. **Art. 2, commi 6 e 7** - Facoltà di accettazione dei conferimenti. **Art. 2, comma 8** - Conto corrente improduttivo di interessi. **Art. 2, commi 6 e 7** - Facoltà di accettazione dei conferimenti. **Art. 2, comma 8** - Conto corrente improduttivo di interessi.
- Art. 2, comma 13** - Accredito titoli con clausola salvo buon fine e autorizzazione ad effettuare l'addebito in Conto.
- Art. 2, comma 15** - Facoltà di recesso per la SIM. **Art. 2, comma 16** - Divieto consegna mezzi pagamento a incaricati di cui si avvale la SIM.
- Art. 2, comma 17** - Cause di esclusione di responsabilità. **Art. 2, comma 18** - Rappresentanza per esercizio diritto di voto
- Art. 2, comma 19** - Risoluzione del rapporto di Conto Corrente a servizio della gestione.
- Art. 3** - Rischi connessi all'attività di gestione comunicazione delle perdite.
- Art. 4, comma 5** - Valenza e portata del parametro di riferimento.
- Art. 5** - Variazione delle caratteristiche della gestione.
- Art. 8** - Conflitti di interessi.
- Art. 10, commi 2 e 3** - Facoltà di subdeposito degli strumenti finanziari. **Art. 10, comma 5** - Facoltà di sostituire a se subdepositari o corrispondenti.
- Art. 10, comma 5** - Facoltà di sostituire a se subdepositari o corrispondenti.
- Art. 10, comma 6** - Facoltà di apporre la girata in nome e per conto del Cliente agli strumenti finanziari.
- Art. 10, comma 7** - Autorizzazione ad inserire le quote di OICR nel certificato cumulativo intestato alla SIM e ad immetterle nel deposito intrattenuto presso i rispettivi istituti incaricati della custodia ed amministrazione accentrata. Rinuncia alla liquidazione degli eventuali proventi derivanti dall'investimento in OICR.
- Art. 10, comma 8** - Autorizzazione all'utilizzo degli strumenti finanziari del Cliente.
- Art. 11, comma 5** - Approvazione tacita del rendiconto.
- Art. 13** - Commissioni e spese ed aspetti fiscali.
- Art. 14** - Durata del contratto e recesso.
- Art. 15** - Cointestazione del rapporto.
- Art. 16** - Cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta.
- Art. 17** - Modifiche al contratto.
- Art. 18, commi 2 e 3** - Revoca, modifica, rinuncia e cessazione delle facoltà di rappresentanza. **Art. 18, commi 4, 5 e 6** - Cause di esclusione dalla responsabilità.
- Art. 19** - Valutazione adeguatezza.

Firma primo Cliente

Firma secondo Cliente

Firma terzo Cliente

Firma quarto Cliente



---

## IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

---

1. Ai sensi della normativa preventiva del fenomeno del riciclaggio (D. Lgs 21 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni) la SIM è tenuta a procedere ad un'adeguata verifica della clientela. In particolare, a tal fine, dovrà:
- identificare il Cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
  - identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
  - ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
  - svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale,

Al fine dell'identificazione del Cliente, la SIM ha la possibilità di scegliere tra una delle seguenti modalità:

**Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte della SIM**, effettuata per il tramite di persone incaricate dalla SIM (es. dipendenti), in presenza del Cliente, in possesso di un valido documento di identità, al momento in cui è conferito l'incarico di prestare i servizi di cui al presente Contratto.

**Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi**, qualora al Cliente sia stata rilasciata attestazione effettuata da una Banca presso cui lo stesso Cliente è titolare di conti, depositi o altri rapporti continuativi ed in relazione ai quali è già identificato di persona. L'attestazione deve essere idonea a confermare l'identità tra il Cliente che deve essere identificato e il soggetto titolare del conto o del rapporto presso la Banca attestante, nonché l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza.

Ciò premesso, la SIM procederà all'identificazione del Cliente attraverso la modalità:

**Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte della SIM**

**Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi**

### A cura dell'Incaricato di Sede

Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007, dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, di aver identificato il suddetto soggetto al quale si riferisce l'operatività di cui all'intestazione del presente Contratto, e di aver verificato la veridicità dei dati ad essi relativi.

Nome e Cognome (Incaricato di Sede) \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**Firma per accettazione della SIM**

\_\_\_\_\_

